

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEGLI IMPIANTI PER IL GIOCO
DEL TENNIS UBICATI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PIAVE N. 2 NEL
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
PERIODO 01.03.2019 – 31.08.2021**

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza, con la presente concessione, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
- e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

La concessione, oltre che dalle norme previste nel presente capitolato, è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016.

La Concessionaria dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, servizi igienici, etc.);
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente concessione.

Tutti i soggetti diversi dalla Concessionaria, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti.

Per la determinazione del detto corrispettivo, la Concessionaria è tenuta ad uniformarsi alle tariffe deliberate dell'organo comunale competente.

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato, l'affidamento in concessione della gestione degli impianti per il gioco del tennis di Sant'Ilario d'Enza e precisamente di tre campi da tennis e di due locali adibiti a spogliatoi e ubicati nel Centro sportivo comunale in Via Piave n. 2, come da allegata planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione dei predetti impianti, con assunzione degli obblighi necessari ad assicurare un regolare e buon funzionamento degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale vigente in materia, che ne salvaguardano il carattere di

impianto pubblico e ne disciplinano l'uso, le modalità di accesso, il rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle tariffe.

ART. 2 – DURATA

La presente concessione ha decorrenza dal 01/03/2019 e fino al 31/08/2021; al termine, nel caso si rendesse necessario, sarà possibile prolungare di 6 mesi per una proroga tecnica, nelle more della conclusione dell'iter procedurale per la definizione del nuovo affidamento.

ART. 3 - GESTIONE

L'aggiudicatario si impegna a gestire gli impianti sopradescritti nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e delle norme definite nel presente capitolato.

Le tariffe massime per l'utilizzo dei campi sono fissate dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'aggiudicatario; la riscossione dei corrispettivi per l'uso dei campi è a carico dell'aggiudicatario, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'aggiudicatario si impegna a presentare annualmente una relazione sulle attività svolte, corredata da un rendiconto economico relativo agli incassi, con eventuale proposta di investimento degli utili in progetti migliorativi degli impianti e attrezzature.

Alla scadenza della convenzione, o nel momento in cui per qualsiasi motivo l'impianto sportivo rientri nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, le strutture, gli impianti e le attrezzature dovranno essere consegnate nel medesimo stato di manutenzione, efficienza e funzionalità in cui sono stati consegnati all'aggiudicatario.

ART. 4 – SPESE PER UTENZE

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per i consumi di energia elettrica e gas relativi al funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto del presente capitolato, compresa l'utenza del gas per il campo coperto che sarà reso autonomo dal resto dell'attuale centrale termica, con l'obbligo di provvedere a sua cura e spese agli adempimenti burocratici per l'intestazione a suo nome dei relativi contatori di utenza per tutta la durata della concessione.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo della gestione posto a base di gara, da assoggettare al ribasso offerto, è fissato in Euro 4.000,00 al netto di IVA.

Il valore della concessione per l'intera durata del contratto è pari ad Euro 113.750,00 riferito al periodo 01/03/2019-31/08/2021, compresa la proroga tecnica di 6 mesi l'importo diventa pari ad Euro 136.500,00.

Il corrispettivo sopra indicato sarà soggetto a variazione in base all'aggiornamento Istat annuale dal mese di febbraio, a decorrere dal secondo anno dall'aggiudicazione.

La concessione è finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione.

L'amministrazione comunale si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6 – MIGLIORIE

Eventuali opere di migliorie o di addizioni alla struttura che l'aggiudicatario ritenesse di apportare, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, alla scadenza della convenzione saranno trasferite alla proprietà comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere o vantare indennizzo o rimborsi per qualsiasi titolo o causa.

ART. 7 – CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI

Il Comune concede all'aggiudicatario l'uso gratuito di un locale della palazzina posto al primo piano e un locale (ex biglietteria) posto al piano terra del Centro Sportivo.

ART. 8 – PIANO DI UTILIZZO

➤ USO DELL'IMPIANTO

L'aggiudicatario dovrà utilizzare e fare utilizzare i beni avuti in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

Alla scadenza del presente contratto è obbligo dell'aggiudicatario restituire gli impianti, locali e servizi annessi nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.

Eventuali danni o vandalismi sugli impianti o strutture non riconducibili alla cattiva custodia dell'aggiudicatario, non saranno imputati allo stesso, il quale è comunque tenuto a collaborare con il Comune per risalire ai responsabili.

➤ USO PUBBLICO

Nella gestione degli impianti per il gioco del tennis deve essere prioritariamente salvaguardato il loro carattere di servizio pubblico.

Durante l'orario di apertura degli impianti, ad ogni cittadino è garantito l'accesso ai campi su prenotazione effettuata secondo le modalità stabilite dall'aggiudicatario.

➤ PRIORITA' D'USO DEI CAMPI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Nei casi sottoelencati, è garantita all'aggiudicatario la priorità d'uso del campo coperto per svolgervi attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione della disciplina sportiva:

- a) promozione di corsi per giovani nel periodo ottobre / maggio e nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 19,30;
- b) promozione di corsi per adulti nel periodo ottobre / maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 19,30 alle ore 20,30.

L'aggiudicatario deve presentare, di norma entro il 30 settembre, il calendario annuale delle attività sopradescritte all'Ufficio Sport comunale.

- c) organizzazione di gare, tornei, manifestazioni e attività agonistica in generale. Per svolgere gare, tornei, manifestazioni di rilevanza sovra comunale, nonché per svolgere attività agonistica, è garantito all'aggiudicatario l'uso del campo coperto e di un campo scoperto con diritto di priorità sull'uso pubblico.

In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Sport comunale la tipologia della gara, torneo o manifestazione e la sua durata, nonché ad affiggere, almeno tre giorni prima, nella apposita bacheca, comunicazione scritta o manifesto da cui risulti la indisponibilità del campo per l'uso pubblico.

➤ DIRITTO D'USO DEI CAMPI DA TENNIS, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO, DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si riserva l'uso diretto e/o il diritto di concessione a terzi e la fruizione gratuita dei campi da gioco e dei servizi connessi, in occasione delle attività estive per ragazzi, gestite in forma diretta o indiretta, per le quali sarà garantito l'uso gratuito di un campo da tennis indicativamente nel periodo 15 giugno – 31 luglio di ogni anno, per due mattine alla settimana, dalle ore 9 alle ore 12.

L'aggiudicatario, nell'esplicare il diritto d'uso, dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità ed indennizzo verso terzi, mentre sono fatti salvi, a qualsiasi effetto, i diritti dei terzi nei confronti del aggiudicatario. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza R.C.T..

➤ PRESCRIZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI

L'aggiudicatario deve utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali il servizio è qui affidato.

L'aggiudicatario e chiunque altro è ammesso a fruire degli impianti, è obbligato ad osservare, oltre al regolamento comunale d'uso, la maggiore diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o agli impianti stessi e loro accessori ed a quant'altro sia di proprietà del Comune.

➤ **NORME DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto le seguenti principali norme di comportamento:

- massima correttezza e diligenza nell'uso degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- divieto di introduzione negli impianti, adibiti alla pratica sportiva del tennis, di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali e altro tipo di materiale;
- divieto di utilizzo degli impianti al di fuori degli orari autorizzati e di svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 9 – COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario le operazioni di custodia, pulizia degli impianti e strutture annesse e di manutenzione ordinaria, che devono essere garantite per lo svolgimento di tutte le attività programmate.

Custodia e vigilanza

L'esercizio da parte dell'aggiudicatario della custodia degli impianti e strutture annesse consiste nell'assumere, quale consegnatario, tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza, al fine di assicurarne il regolare funzionamento in conformità alle norme di utilizzo stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'espletamento di queste funzioni comporta la presenza costante, anche a mezzo di soci, di volontari e coadiuvanti, durante l'intero orario di funzionamento degli impianti con l'obbligo di adottare le misure idonee ad evitare manomissioni, abusi o danneggiamenti e per consentire al Comune proprietario di intraprendere azioni di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili.

Fra le operazioni di custodia sono comprese l'apertura e la chiusura degli impianti e la scrupolosa cura nell'accensione e nello spegnimento dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento (nel campo coperto) appena è terminato l'uso da parte degli utenti.

Pulizia

La pulizia deve essere assicurata mediante un accurato e ricorrente riordino nell'area di gioco, con la raccolta di rifiuti, vetri e bottiglie anche nell'area di accesso ai tre campi e nell'area di sosta del pubblico, la scopatura e il lavaggio della pavimentazione dei tre campi.

Gli spogliatoi devono sempre presentarsi puliti a chiunque ne usufruisca.

Manutenzione ordinaria

È a carico dell'aggiudicatario la fornitura di manodopera, attrezzature e materiali per le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti indicati all'art. 1 comprendente:

- a) riparazioni e sostituzioni di rubinetteria, lampadine, vetri;
- b) riparazioni e rigatura dei campi da gioco;
- c) tinteggi interni degli spogliatoi una volta all'anno;
- d) riparazione di attrezzature a servizio di gioco;
- e) montaggio e smontaggio di attrezzature;
- f) verniciature delle ringhiere;

- g) avvio e spegnimento degli impianti tecnologici;
- h) regolazione e controllo della temperatura dell'acqua e degli ambienti;
- i) sgombero neve sui percorsi di accesso alle attrezzature di gioco e sui campi.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare all'Amministrazione le necessità di manutenzione straordinaria, in modo da favorire la programmazione degli interventi e la buona conservazione del patrimonio comunale.

Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari per manomissione, incuria o danneggiamenti, la cui responsabilità è da addebitare all'aggiudicatario, sono poste a carico del aggiudicatario stesso.

ART. 10 – COMPITI DEL CONCEDENTE

Restano a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria che richiedono l'utilizzo di manodopera specializzata e l'uso di attrezzature speciali, tra cui:

- a) la sostituzione di lampadine nei campi da gioco;
- b) la sostituzione di recinzioni;
- c) gli interventi manutentivi sugli impianti tecnologici (sostituzioni, modifiche agli impianti elettrici, idrici e termici);
- d) gli interventi sulla struttura di copertura del campo.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a segnalare alla Amministrazione Comunale la necessità di manutenzioni straordinarie alle strutture e agli impianti, in modo da favorire la programmazione degli interventi e la buona conservazione del patrimonio comunale.

L'Amministrazione, a sua volta, comunicherà eventuali disservizi riscontrati o segnalati da utenti fruitori degli impianti.

ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata semestralmente.

Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica a cura dell'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore dovranno riportare tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Fatturazione elettronica.

A decorrere dal 31 marzo 2015, i Comuni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013. Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questi Comuni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Il codice univoco del Comune di Sant'Ilario d'Enza destinatario delle fatture elettroniche è: UFH3M9.

Scissione dei pagamenti: i Comuni rientrano nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", se l'aggiudicatario è sottoposto a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015; se così non fosse, sarà necessario indicare in fattura il riferimento normativo di esenzione

ART. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

ART. 13 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 Codice della sicurezza e si assume ogni responsabilità al riguardo.

Il personale che sarà messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate.

Il personale assunto alle dipendenze dell'aggiudicatario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune.

Per il personale dipendente, l'aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e indipendentemente da qualsiasi altra causa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti o collaboratori sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale, ancorché volontario, dovrà essere sempre presente presso gli impianti negli orari stabiliti e dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente.

ART. 14 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza delle attività svolte ai fini della gestione della struttura e degli impianti oggetto della concessione. Pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti verificatisi in relazione all'attività di gestione oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, mallevando pertanto il Comune - nonché gli amministratori e dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto dell'aggiudicatario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo - compresi volontari - e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a **euro 2.000.000,00** (duemilioni) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio;
- per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario che partecipino all'attività oggetto della gestione di cui al presente contratto;
- per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato e non utilizzate da quest'ultimo per la propria attività;
- da committenza a terzi di lavori, attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura e degli impianti oggetto della Concessione.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della Concessione compresi eventuali rinnovi e proroghe.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa intendendosi l'Amministrazione comunale comunque mallevata da ogni onere e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno alla struttura e agli impianti causato direttamente o da soggetti utilizzatori, inteso che il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni dell'aggiudicatario - o portati dall'aggiudicatario nell'ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune quale proprietario della struttura.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

E' affidata all'aggiudicatario la responsabilità del buon funzionamento degli impianti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature oggetto del presente capitolato e di fare osservare agli utenti i regolamenti d'uso degli impianti e delle attrezzature; nello svolgimento delle attività, deve attenersi alle istruzioni e alle direttive impartite dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici competenti:

- l'Ufficio tecnico per quanto attiene alla manutenzione e alla conservazione delle strutture ed impianti;
- l'Ufficio Sport per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi ed ogni altra questione amministrativa.

L'uso degli impianti per attività diverse da quelle previste in concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e da eventuali altre autorità competenti.

L'aggiudicatario assume l'intera e diretta responsabilità di ogni danno che, per fatto proprio e dei propri coadiuvanti, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Eventuali danni o vandalismi sugli impianti e strutture, non causate da cattiva manutenzione o custodia, non saranno imputati all'aggiudicatario il quale comunque, è tenuto a collaborare con il Comune per risalire ad eventuali responsabili.

Alla scadenza del contratto, è obbligo dell'aggiudicatario restituire gli impianti e le strutture annesse oggetto del presente capitolato nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose nello svolgimento delle attività nelle strutture sportive, fatte salve le responsabilità derivanti dalla proprietà delle stesse che restano a suo carico.

ART. 16 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di compiere, a mezzo dei propri uffici, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni contrattuali ed esercita, sempre attraverso i propri uffici competenti, la più ampia vigilanza al fine di assicurare il regolare funzionamento e uso degli impianti affidati.

ART. 17 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi oggetto della concessione: euro 1.500,00;
- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00;
- mancato rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL: euro 1.500,00.

L'inadempimento sarà contestato per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla successiva rata del canone concessorio. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale ovvero un grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta in forma di lettera

raccomandata, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l'escussione della cauzione, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione dell'aggiudicatario. Quest'ultimo si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo Aggiudicatario.

ART. 18 – RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o in caso di recidiva nelle mancanze di cui agli articoli precedenti, o in presenza di un'inadempienza continuativa per non meno di 30 giorni anche se riferita ad una delle disposizioni contenute nel capitolato l'Amministrazione comunale potrà, previa diffida scritta all'aggiudicatario, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei suoi confronti, alla determinazione dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione anticipata o revoca della concessione nei casi stabiliti dall'art. 11 del vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, per quanto applicabili.

Il contratto di concessione si intende revocato, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Aggiudicatario.

In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 20 del presente capitolato.

ART. 19 - RECESSO

L'aggiudicatario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.

In tal caso, l'Amministrazione comunale potrà provvedere all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, fermo restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

ART. 20 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione della concessione, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE VOLONTARIO

Il personale dipendente e/o volontario dell'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24/12/2013.

Nello specifico l'art 16 del succitato Codice recita:

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale,

essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

ART. 22 - SUBCONCESSIONE

Il subconcessione del presente affidamento è regolato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi dei soggetti partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Sant'Ilario d'Enza.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Tutti gli oneri e le spese, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla concessione, comprese le spese contrattuali derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del relativo contratto (diritti di segreteria, diritti di registrazione, ecc...) sono a carico dell'aggiudicatario.